

I FURTI DELLE OPERE D'ARTE E LE AZIONI PER LA RESTITUZIONE

Dario Jucker

Il mercato dell'arte ha vissuto varie vicende di furti su commissione, opere illecitamente sottratte e a vario titolo immesse nel mercato dopo tanti anni.

Numerosi privati hanno ritrovato sul mercato opere che erano state rubate dalle loro abitazioni. A un diverso livello, diversi Stati — soprattutto quelli nel cui territorio si trova buona parte del patrimonio artistico — hanno agito presso altri Stati per ottenere la restituzione di beni illecitamente sottratti. Come noto, nel corso delle guerre una delle principali attività è la spoliazione del patrimonio artistico di un paese. In questi ultimi anni, l'Unesco e l'Interpol cooperano per la ricerca del patrimonio artistico trafugato in Iraq e a Kabul nelle ultime guerre. La possibilità da parte di uno Stato di recuperare il proprio patrimonio all'estero dipende da una chiara definizione di "patrimonio artistico nazionale" e dagli accordi internazionali vigenti. La necessità di tutelare la propria cultura deve essere opportunamente bilanciata con le esigenze del mercato dell'arte e la libera circolazione dei beni.

Lo Stato italiano è stato protagonista di numerose vicende nelle quali ha inseguito e recuperato alcuni beni artistici facenti parte del "patrimonio nazionale" scomparso e riemerso all'estero. Qualche anno fa l'Italia ha agito contro alcuni musei americani, tra i quali il Paul Getty Museum, il Metropolitan Museum e il Museum of Fine Arts di Boston, che avevano acquistato varie antichità. Alcune azioni hanno avuto esito positivo e i mercanti d'arte sono stati processati penalmente. Non sempre però le azioni di restituzione hanno successo perché ciò dipende dalla volontà di collaborazione dello Stato coinvolto e dagli accordi internazionali vigenti tra i due paesi. Nella Comunità Europea vige la Direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro. A livello internazionale vigono invece la Convenzione Unesco del 1970 e la Convenzione Unidroit del 1995. Il problema maggiore delle azioni previste da queste leggi è che non sono sempre uniformi e che i loro presupposti variano a seconda che il paese nel quale il bene è stato

esportato faccia parte o meno della Comunità Europea o abbia aderito alle suddette Convenzioni. Buona parte delle azioni si risolvono in via stragiudiziale: lo Stato nel cui territorio il bene si trova collabora spontaneamente con lo Stato richiedente e si tenta di trovare un accordo con l'ultimo detentore dell'opera.

Per i privati è più semplice inseguire un bene illecitamente sottratto, una volta che riemerge nel mercato. Le legislazioni nazionali tentano di bilanciare il diritto del proprietario spogliato del bene d'inseguire quanto gli è stato sottratto e l'opportunità di garantire e tutelare l'acquisto in buona fede delle opere da parte di chi, inconsapevolmente, compra un'opera rubata sul mercato.

Negli anni Quaranta un collezionista americano di nome Abraham Persky acquistò in una galleria di New York un dipinto di Gustave Courbet, uno di Childe Hassam e uno di William Hamilton. Alla sua morte le opere vennero trafugate dall'abitazione della vedova nel Massachusetts. Dopo più di trent'anni un avvocato del Rhode Island contattò un mercante d'arte del luogo per chiedere l'autentica delle tre opere, che intendeva vendere. L'avvocato Conley aveva ricevuto le opere da suo fratello, che gliele aveva date in garanzia per un finanziamento. Il mercante d'arte consultò il database privato delle opere rubate, "The Art Loss Register", scoprì che le opere erano state rubate e denunciò il fatto alle autorità competenti. Venne dunque iniziata una causa, che fortunatamente ebbe esito favorevole per gli eredi del proprietario, che dovette tuttavia pagare una somma non definita all'ignaro proprietario delle opere.

FlashArt NEWS

DIRETTORE:
GIANCARLO POLITI

NEWS EDITOR:
FRANCESCA COGONI
francescac@flashartonline.com

tel: 02 6883514